FAQ

È VERO CHE IL POSSESSO DI SOSTANZA STUPEFACENTE SE IN MODICA QUANTITÀ E PER USO PERSONALE È CONSENTITO?

No, è falso. Il possesso di sostanze stupefacenti, anche in minime quantità e per uso personale, non è mai consentito dalla legge italiana.

COSA SI INTENDE PER “USO PERSONALE”?

Se la sostanza sequestrata dalle Forze dell’Ordine è esigua (per la precisione, se il principio attivo contenuto nella sostanza non supera una certa quantità, stabilita per Legge in apposite Tabelle) e se non c’è cessione della sostanza ad altre persone (spaccio, vendita, offerta, regalo….) viene riconosciuto “l’uso personale”. In questo caso, la persona interessata viene segnalata al Prefetto per un procedimento amministrativo che comporta delle sanzioni.

LE FORZE DELL’ORDINE COME STABILISCONO SE LA SOSTANZA È EFFETTIVAMENTE STUPEFACENTE E QUANTO PRINCIPIO ATTIVO È CONTENUTO?

La sostanza sequestrata viene analizzata, anche mediante mezzi speditivi (narkotest e simili) in modo da accertare la reale presenza e la quantità di principio attivo stupefacente. Nel caso in cui non fosse presente alcun principio attivo stupefacente, la segnalazione viene archiviata.

L’interessato ha diritto di prendere visione delle analisi svolte. È anche possibile chiedere che le analisi vengano rifatte (revisione delle analisi), ma a proprie spese.

CI SONO CONSEGUENZE DIVERSE SE AD ESSERE SEGNALATA AL PREFETTO È UNA PERSONA MINORENNE O MAGGIORENNE?

No. La legge prevede la stessa procedura e le stesse conseguenze, sia in caso di persone maggiorenni, sia minorenni. L’unica differenza è che la persona minorenne dovrà presentarsi accompagnata da almeno un genitore o da chi esercita la potestà genitoriale al colloquio.

Nel caso di segnalazione di minorenne, la contestazione deve essere notificata a chi esercita la potestà genitoriale.

[A CHI POSSO CHIEDERE INFORMAZIONI SE VENGO TROVATO IN POSSESSO DI SOSTANZA STUPEFACENTE PER “USO PERSONALE”?](http://www.prefettura.it/milano/generali/13314.htm#faq_325)

Presso ogni Prefettura - UTG troverai un ufficio chiamato N.O.T (Nucleo Operativo Tossicodipendenze) dove lavorano assistenti sociali e personale amministrativo disponibile a fornire tutte le informazioni necessarie.

Per informazioni si può inviare una mail a: [**not.pref\_milano@interno.it**](mailto:not.pref_milano@interno.it)

É CONSENTITO USARE I DERIVATI DELLA CANNABIS PER USO TERAPEUTICO?

L’uso terapeutico è possibile, ma esclusivamente in modo regolamentato e limitato per alcune specifiche e gravi patologie (ad esempio tumori, sclerosi multipla, chemioterapia in corso etc.), nel caso in cui le terapie tradizionali non siano efficaci. L’acquisto dei farmaci a base di THC, cioè il principio attivo della cannabis, deve avvenire presso le farmacie, attraverso precise procedure e autorizzazioni stabilite dalle normative regionali.

Non è assolutamente consentita l’auto-terapia con sostanze da strada o autoprodotte.

[COSA SUCCEDE DOPO CHE SI É TROVATI IN POSSESSO DI SOSTANZA STUPEFACENTE PER USO PERSONALE?](http://www.prefettura.it/milano/generali/13314.htm#faq_325)

Se, a seguito di controllo delle Forze dell’Ordine, si viene trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale si viene segnalati al NOT della Prefettura del luogo di residenza. La sostanza viene sequestrata ed esaminata per determinare la qualità ed il quantitativo di principio attivo in essa contenuto.

Se al momento della contestazione, la persona segnalata ha la diretta ed immediata disponibilità di veicoli a motore, gli Organi di Polizia procedono, in via cautelare, all’immediato **ritiro della patente di guida** per trenta giorni; nel caso di motociclo o ciclomotore, viene ritirato anche il certificato di idoneità tecnica; il mezzo viene sottoposto a fermo amministrativo sempre per trenta giorni.

La restituzione del documento di guida ritirato viene effettuata presso i comandi di Polizia Locale, competenti per territorio di residenza del segnalato o direttamente dall’Organo che ha effettuato il fermo, decorsi 30 giorni dalla data della contestazione, direttamente dall’interessato o da un suo incaricato opportunamente delegato.

Tale procedura non va confusa con l’applicazione della eventuale sanzione sulla patente applicata dopo aver effettuato il colloquio in Prefettura.

COME AVVIENE LA CONVOCAZIONE AL COLLOQUIO IN PREFETTURA?

La Prefettura convoca la persona segnalata, comunicandole la data del colloquio con il Delegato del Prefetto. La convocazione avviene con una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

COSA SI PUÒ FARE PER NON RICEVERE A CASA LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO?

Al momento della segnalazione, se si è maggiorenni, è possibile “eleggere domicilio”, cioè indicare l’indirizzo di un avvocato o un recapito diverso, presso cui si chiede di inviare la successiva convocazione, attraverso un atto sottoscritto accompagnato dal documento di riconoscimento.

Attenzione! Bisogna essere ben sicuri di poter ricevere la lettera e/o venire informati dell’arrivo della raccomandata, per non rischiare che “torni indietro” al mittente e risulti non ritirata con conseguente applicazione della sanzione per mancata presentazione.

Ad ogni modo, è sempre possibile mettersi in contatto telefonico o di persona con l’ Ufficio N.O.T. della Prefettura per concordare la convocazione.

COSA SUCCEDE SE NON SI RITIRANO LE CONVOCAZIONI SPEDITE CON RACCOMANDATA?

Chi non ritira le raccomandate o si rende irreperibile va comunque incontro alle sanzioni previste dall’articolo 75.

Se l’interessato non si presenta al colloquio presso il NOT nella data stabilita e vi è la prova di mancato ritiro della raccomandata di compiuta giacenza oppure della firma sulla ricevuta, si procede con l’applicazione delle sanzioni.

COSA SI PUÒ FARE SE, PER MOTIVI DI LAVORO O STUDIO, SI È DOMICILIATI IN UNA PROVINCIA DIVERSA DA QUELLA DI RESIDENZA?

Si può scrivere alla Prefettura competente (quella di residenza) e chiedere che il colloquio venga delegato alla Prefettura della provincia dove si è stabilmente domiciliati. Se le condizioni organizzative lo consentono, il colloquio verrà delegato e lo si potrà svolgere presso la Prefettura della provincia in cui si è domiciliati.

COSA SUCCEDE SE È LA PRIMA VOLTA?

Solo in caso di prima segnalazione, il delegato del Prefetto, può archiviare il procedimento con un formale invito a non fare più uso di sostanze.

L’ammonimento può essere adottato solo per la prima segnalazione e solo per chi si presenta al colloquio.

COSA SUCCEDE SE NON É LA PRIMA VOLTA?

In caso di recidiva, in pratica in caso di altra segnalazione anche a distanza di anni, verranno comminate le sanzioni.

ANDARE AL SERT PER FARE GLI ESAMI È OBBLIGATORIO?

Durante il Colloquio la persona viene invitata, laddove se ne ravveda il bisogno, a svolgere un programma educativo/terapeutico presso il Ser.T di competenza. Ciò per approfondire, valutare meglio ed eventualmente affrontare il proprio rapporto con le sostanze.

Non è un obbligo e non si è costretti a sottoporsi alle analisi delle urine e del capello.

Se però si porta a termine il programma concordato con esito positivo, si ha diritto alla revoca del provvedimento.

[QUALI SONO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE?](http://www.prefettura.it/milano/generali/13314.htm#faq_325)

Le sanzioni consistono nella sospensione o nel divieto di conseguire

* patente/patentino di guida;
* porto d’armi;
* passaporto e carta d’identità a fini di espatrio;
* permesso di soggiorno per turismo per gli stranieri.

La durata della sanzione può variare da un periodo di due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope pesanti, e da un periodo di uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope droghe leggere.

Per chi non è in possesso di questi documenti, la sanzione consiste nel divieto di conseguirli.

LE LEGGE PREVEDE CONSEGUENZE DIVERSE FRA SOSTANZE “LEGGERE” E SOSTANZE “PESANTI”?

Si. Il Testo Unico sulle droghe colloca i derivati della cannabis in Tabelle diverse rispetto alle altre sostanze considerate più “pesanti”. Queste sostanze sono tutte illegali, con la differenza che la detenzione di cannabis e dei suoi derivati comporta sanzioni di minore durata.

[QUALI CONSEGUENZE PUÓ AVERE IL RITIRO DEI DOCUMENTI?](http://www.prefettura.it/milano/generali/13314.htm#faq_325)

Nel caso di sanzione sui documenti di riconoscimento:

* sulla carta di identità viene apposta la dicitura “non valida per l’espatrio per mesi…”. Al termine del periodo di sanzione bisogna recarsi presso l’Anagrafe del proprio Comune di residenza che rilascerà un nuovo documento;
* il Passaporto viene sequestrato dalle FFOO. Decorso il termine della sanzione indicato sul provvedimento, munito della copia dello stesso, bisogna recarsi presso la Questura di Milano, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, Ufficio Passaporti in via Cordusio 4, per il ritiro del Passaporto.

QUALI CONSEGUENZE PUÓ AVERE IL RITIRO DELLA PATENTE?

La Prefettura, quando applica la sanzione sulla patente per l’articolo 75, deve comunicarne la sospensione alla Motorizzazione Civile.

La motorizzazione può decidere di chiedere alla persona segnalata di recarsi periodicamente davanti alla Commissione medica locale, che verifica se la persona sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'idoneità alla guida **(Articolo 120 Codice della strada).**

Si tratta di una procedura che si aggiunge a quella prevista dall’articolo 75 DPR 309/1990.

[CON CHI SI SOSTIENE IL COLLOQUIO?](http://www.prefettura.it/milano/generali/13314.htm#faq_325)

Il colloquio, proprio per la sua caratteristica di intervento sociale all’interno di un procedimento amministrativo, viene svolto da un Funzionario Assistente Sociale dell’Ufficio Not presso la Prefettura oppure presso il CEP (Centro Educativo Polivalente) se si risiede nel territorio di competenza della ASST di Melegnano-Martesana e si ha meno di 25 anni.

[CHE COSA SUCCEDE SE NON CI SI PRESENTA AL COLLOQUIO?](http://www.prefettura.it/milano/generali/13314.htm#faq_325)

In caso di impedimento occorre telefonare subito al NOT per chiedere di spostare la data del colloquio. Alla telefonata dovrà necessariamente seguire una richiesta scritta trasmessa via mail, con la documentazione attestante i motivi della richiesta di rinvio.

In caso di mancata presentazione, senza un giustificato e certificato motivo, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla legge.

SI PUÒ CONTESTARE LA SEGNALAZIONE DELLE FORZE DELL’ORDINE, SE SI RITIENE DI ESSERE VITTIMA DI UN ERRORE E DI ESSERE STATO INGIUSTAMENTE SEGNALATO PER POSSESSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI?

Sì, entro trenta giorni dalla data di notifica della contestazione e delle analisi, si può produrre e trasmettere documenti e scritti difensivi al Prefetto ed eventualmente chiedere un’audizione (cioè di essere ascoltato) ai sensi dell’articolo 18 della legge 689/81, ma solo per questioni attinenti lo svolgimento dei fatti.

Inoltre, entro 10 giorni dalla data di notifica, si può fare opposizione al Giudice di pace contro l’ordinanza di convocazione.

Allo stesso modo puoi fare opposizione davanti alla competente A.G. nel termine di 10 giorni dalla notifica all'interessato al Decreto con il quale il Prefetto, a conclusione del procedimento, ritiene eventualmente di irrogarti una sanzione.

[SE SI É SEGNALATI DALLE FORZE DELL’ORDINE PER UN PRESUNTO USO DI SOSTANZA STUPEFACENTE, MA NON VIENE TROVATA SOSTANZA, COSA SUCCEDE?](http://www.prefettura.it/milano/generali/13314.htm#faq_325)

In questo caso non si viene segnalati per articolo 75, ma ai sensi dell’articolo 121 del DPR 309/90. L’Ufficio NOT, venuto a conoscenza di un uso di sostanze stupefacenti, segnala la persona al SERT territorialmente competente che eventualmente può convocarla per l’avvio di un programma terapeutico/educativo, non obbligatorio.

[C’E’ UN TERMINE PER LA PRESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO?](http://www.prefettura.it/milano/generali/13314.htm#faq_325)

Se si è commessa una violazione e non si è mai stati convocati, dopo 5 anni dalla data del fatto, gli atti vengono archiviati per decorrenza dei termini.

[COSA SUCCEDE SE SI É FERMATI ALLA GUIDA SOTTO INFLUENZA DI DROGHE O ALCOOL?](http://www.prefettura.it/milano/generali/13314.htm#faq_325)

Si fa riferimento al **Sistema Sanzionatorio della Prefettura, Ufficio Patenti, per l’applicazione degli articolo di legge 186 e 187.**

Si tratta di un procedimento diverso dall’art 75.

DURANTE IL PROCEDIMENTO CI SI DEVE RIVOLGERE AD UN AVVOCATO?

Non è necessaria l’assistenza di un legale, l’Ufficio NOT può dare tutte le informazioni di cui si ha bisogno.

Si può comunque decidere di farsi assistere da un avvocato in qualsiasi momento.

[LA SEGNALAZIONE PUÒ AVERE CONSEGUENZE PER I CONCORSI PUBBLICI O PER IL LAVORO?](http://www.prefettura.it/milano/generali/13314.htm#faq_325)

No. Generalmente solo per lavori che riguardano la sicurezza pubblica. LEGALIZZAZIONE DOCUMENTI - APOSTILLE

PER QUANTI ANNI RISULTA LA SEGNALAZIONE AI SENSI DELL’ ARTICOLO 75?

Non è stabilito un tempo trascorso il quale le segnalazioni da articolo75 vengono cancellate; perciò un precedente risulterà sempre negli archivi informatici delle Prefetture, anche dopo molti anni.

POSSO RICHIEDERE L’ACCESSO AGLI ATTI?

Sì, solo per atti che riguardano la propria persona. É necessario produrre domanda scritta, sottoscritta con documento di identità valido, tramite raccomandata o mail all’Ufficio Not della Prefettura di Milano.

In caso di esito positivo si potrà prendere visione del proprio fascicolo elettronico.